

CAPITOLO VI

ATTI DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

SOMMARIO

97. Avviso di rilascio (art. 608 c.p.c.). – 98. Richiesta di determinazione del presumibile valore di realizzo dei mobili e delle prevedibili spese di custodia e di asporto (art. 609, comma 1, c.p.c.). – 99. Istanza di nomina del custode dei beni mobili per la loro vendita (art. 609, commi 2 e 5, c.p.c.). – 100. Richiesta di non disporre lo smaltimento o la distruzione dei beni mobili (art. 609, comma 2, c.p.c.). – 101. Istanza di custodia dei documenti rinvenuti (art. 609, comma 3, c.p.c.). – 102. Richiesta di disporre lo smaltimento o la distruzione dei documenti (art. 609, commi 2 e 3, c.p.c.). – 103. Istanza di consegna dei beni (art. 609, comma 4, c.p.c.). – 104. Ricorso al giudice dell'esecuzione per l'emissione di provvedimenti temporanei in caso di insorte difficoltà indilazionabili (art. 610 c.p.c.).

Le questioni relative ai titoli idonei a fondare l'esecuzione per consegna o rilascio sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 007 e, in particolare, al paragrafo relativo al paragrafo riguardante, appunto, “*Titoli esecutivi idonei all'esecuzione per consegna o rilascio*”.

L'esecuzione per consegna (di cose mobili) si svolge ad istanza di parte creditrice e a cura dell'ufficiale giudiziario, il quale – munito di titolo esecutivo e preцetto – si reca sul luogo in cui si trovano le cose da consegnare per la loro ricerca (l'esplicito riferimento all'art. 513 c.p.c. vale a richiamare i poteri di cui l'ausiliario può – anzi, deve – avvalersi per ricercare le cose da consegnare); una volta reperite le *res*, l'ufficiale giudiziario ne fa consegna al creditore o a soggetto da lui designato.

L'esecuzione per rilascio (di immobili) è preceduta da un avviso da notificare¹, a cura dell'ufficiale giudiziario, alla parte tenuta a rilasciare l'immobile²; nel giorno e nell'ora fissati, l'ufficiale giudiziario si reca sul posto e immette il creditore (o altro soggetto da questo designato) nel possesso dell'immobile.

¹ V. formula n. 097 e relativa nota esplicativa.

² Cass., 2.9.13, n. 20053: “*Soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, preцetto e preavviso di rilascio; se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente*”.

In precedenza, era discussa la necessità di far precedere l'esecuzione nei confronti del terzo occupante dalla notificazione del titolo esecutivo e del preцetto e dell'avviso ex art. 608 c.p.c.: secondo alcune pronunce, la possibilità di agire in *executivis* nei confronti del terzo è indiscussa, ma occorre che titolo e intimazione e anche preavviso siano notificati al detentore, che è il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo e nei cui confronti dovrà promuoversi, in difetto di spontaneo adempimento, l'esecuzione ex artt. 605 ss. c.p.c. (Cass., 7.7.99, n. 7026: “*La notificazione del titolo in forma esecutiva e del preцetto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del preцetto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto*”; Cass., 22.11.00, n. 15083: “*Non rileva che la parte istante non notifichi, come invece dovrebbe, titolo esecutivo e preцetto al detentore e che questi si trovi a conoscere dell'esecuzione intrapresa solo nel momento in cui l'ufficiale giudiziario accede sul luogo per ottenerne il rilascio. Rileva che è il detentore a poter rilasciare e non il conduttore e che è il detentore a trovarsi privato del materiale possesso del bene per effetto dell'attuazione coattiva dell'obbligo..*”); secondo altre, invece, “*non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il preцetto né comunicargli l'avviso di rilascio*” (così Cass., 16.2.76, n. 508 e, nello stesso senso, Cass., 28.6.12, n. 10865: “*Il titolo esecutivo che dà ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e preцetto al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l'esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo ... Tale esegesi si giova, sul piano teleologico, del rilievo che, opinando diversamente, risulterebbe gravemente compromessa l'effettività della tutela, che sarebbe facilmente aggirabile dal soggetto passivo con l'immissione, prima dell'inizio dell'esecuzione, nel possesso o nella detenzione del bene, di terzi non indicati nel titolo*”).

Entrambe le forme di esecuzione sono estremamente semplici: non esiste un fascicolo dell'esecuzione e anche il ruolo del giudice è residuale (limitato alla risoluzione delle difficoltà e alla decisioni conseguenti ad opposizione).

Infatti, è l'ufficiale giudiziario, adito anche informalmente dalla parte (che – secondo l'opinione prevalente – non necessita nemmeno di assistenza tecnica), che conduce il procedimento sino alla consegna o al rilascio.

Le suseposte considerazioni spiegano l'esiguo numero di atti riconducibili all'esecuzione *de qua*³.

Va precisato che, per quanto riguarda navi ed aeromobili, il codice della navigazione prevede espressamente (artt. 672 e 1073 c. nav.) l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, con l'unica eccezione (già vista in tema di espropriazione) del termine ad adempiere da indicare nell'atto di precetto, che è di ventiquattro ore (art. 648 c. nav.).

³ Rriguardo alla liquidazione delle spese della procedura (art. 611 c.p.c.), si rimanda alla formula n. 038 e alla relativa nota esplicativa. Ci si limita qui a osservare che la formulazione della norma in vigore dall'1.3.06 – che ha introdotto il riferimento agli artt. 91 ss. c.p.c. (invero, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1140, ritiene che, nonostante il richiamo, gli artt. 92 e 93 c.p.c. non siano compatibili con l'esecuzione) – consente di ritenere superato l'orientamento (ad esempio, Cass., 15.5.07, n. 11197) secondo cui il procedimento ex art. 611 c.p.c. può essere impiegato solo per il recupero delle spese vive e non anche degli onorari e dei diritti (oggi: compenso) di difesa, per i quali occorreva agire con giudizio ordinario: infatti, con la modifica apportata, il decreto ex art. 611 c.p.c. costituisce titolo esecutivo non solo per gli esborsi del processo esecutivo ma anche per i costi di assistenza legale. In proposito, Cass., 12.7.11, n. 15341: “*A seguito della modifica dell'art. 611 cod. proc. civ., operata dall'art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 cod. proc. civ., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo*” e Cass., 4.11.13, n. 24730: “*In virtù dell'espresso riferimento all'art. 91 e s. cod. proc. civ., contenuto nel nuovo testo dell'art. 611 cod. proc. civ. – come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 39), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 – deve riconoscersi in capo al giudice competente per l'esecuzione per consegna o rilascio la competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare tutte le spese dell'esecuzione, a prescindere dal valore della controversia e dalla proposizione della relativa istanza ai sensi del predetto art. 611, ovvero degli artt. 633 e s. cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui un tribunale – investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione alla richiesta di liquidazione di spese, competenze e onorari di una procedura esecutiva per rilascio rientrante nella sua competenza – aveva ritenuto, invece, competente per valore il locale giudice di pace)*”.

FORMULA 097**AVVISO DI RILASCIO
(ART. 608 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

AVVISO DI RILASCIO

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio di, per istanza dell'Avv., nella sua qualità di procuratore di, visto il titolo esecutivo costituito da munito di formula esecutiva, visto l'atto di precezzo, notificato in data, con il quale veniva intimato a il rilascio dei seguenti immobili:

a) appartamento con cantina ed autorimessa censito:

al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di, foglio, mappale, sub.

al Catasto Fabbricati [*oppure*, N.C.E.U.] del Comune di, foglio, mappale, sub.

b) terreni censiti:

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di, foglio, mappale, estensione

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di, foglio, mappale, estensione

al Catasto Terreni [*oppure*, N.C.T.] del Comune di, foglio, mappale, estensione

ai sensi dell'art. 608 c.p.c.,

AVVISA

....., nato il a, residente in – via n., che il giorno del mese alle ore si recherà in – via n. e procederà all'immissione di nel possesso degli immobili sopra descritti secondo le modalità prescritte dalla legge.

....., li

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente atto a, residente in – via n., mediante
....., li

NOTA ESPLICATIVA

L'avviso di rilascio (altrimenti detto avviso o preavviso di sloggio) costituisce atto dell'ufficiale giudiziario; tuttavia, nella prassi di numerosi uffici, è usualmente

predisposto dal difensore della parte istante – con lo spazio bianco per la data e l'orario – e sottoposto alla firma del funzionario dell'ufficio incaricato dell'esecuzione⁴ (e per questa ragione viene inserito nel presente formulario).

L'art. 608 c.p.c., superando ogni precedente dubbio interpretativo, chiarisce definitivamente che la notificazione dell'avviso determina l'inizio dell'esecuzione per rilascio.

La medesima norma prescrive che la comunicazione dell'ufficiale giudiziario deve essere compiuta almeno 10 giorni prima della data fissata per l'accesso; trattandosi di termine dilatorio nell'interesse della parte debitrice, si ritiene che entro il termine la notifica si debba essere perfezionata per il destinatario⁵.

La comunicazione, una volta inviata, non deve essere rinnovata se le operazioni, differite o sospese dopo il primo accesso, riprendono per effetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione (*ex art. 610 c.p.c.*) sulle difficoltà insorte⁶; parimenti, in caso di sospensione della procedura esecutiva e di sua successiva ripresa, non occorre l'invio di un ulteriore avviso *ex art. 608 c.p.c.*⁷.

La fissazione dell'ora dell'accesso rientra nel contenuto necessario ma è sufficiente anche un'indicazione generica come “*ore nove e seguenti*”⁸.

L'omessa notifica dell'avviso di rilascio determina un vizio che legittima l'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine *ex art. 617 c.p.c.*, decorrente dall'accesso dell'ufficiale giudiziario se il debitore era presente e, in caso contrario, dalla data di conoscenza effettiva avuta dal debitore⁹.

⁴ CROCI, *L'esecuzione forzata per consegna o rilascio*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 1144.

⁵ Una risalente – ed estremamente rigorosa – pronuncia (Cass., 9.5.66, n. 1187) pretende che “quando l'ordine di rilascio di un determinato bene sia diretto a più persone, il preavviso deve essere comunicato a ciascuna di esse”.

⁶ Cass., 9.5.07, n. 10566: “Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall'art. 608 cod. proc. civ. assolve la finalità di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore precedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui, dopo un primo accesso, ne sia disposto un altro”.

⁷ Cass., 27.10.11, n. 22441: “In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 cod. proc. civ. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all'immissione in possesso del creditore precedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui non solo non era stato emesso dal giudice alcun provvedimento di sospensione della procedura esecutiva per rilascio, ma, soprattutto, non si era proceduto ad alcuna significativa attività da parte dell'ufficiale giudiziario in occasione di precedenti accessi andati a vuoto, con conseguente esclusione della denunciata violazione del principio del contraddittorio)”.

⁸ Cass., 23.2.81, n. 1072: “Nell'esecuzione per rilascio, non può ritenersi affetta da nullità la comunicazione, resa dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608 c.p.c., in cui, quale ora di inizio del procedimento, sia indicato “ore 9 e seguenti”, giacché nessuna imprecisione o ambiguità presenta essa indicazione”.

⁹ Cass., 3.10.96, n. 8651: “L'omissione o la nullità della comunicazione del così detto preavviso di rilascio previsto dal comma 1 dell'art. 608 c.p.c. – che è atto estraneo all'esecuzione – consente la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. e perciò entro cinque giorni dall'accesso dell'ufficiale giudiziario – che costituisce il primo atto di esecuzione – se il debitore era presente; in caso contrario tale termine decorre dalla effettiva conoscenza del preavviso”. Conforme Cass., 15.11.94, n. 9623.

Al contrario, la mancata esecuzione dell'accesso nel momento indicato – a causa della tardiva notifica dell'avviso – non comporta un vizio della procedura: “*In tema di esecuzione per consegna o rilascio, qualora l'accesso non abbia avuto luogo nel giorno e nell'ora fissati, difetta del requisito dell'interesse ad agire l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal destinatario di un preavviso di soggio che, avendo ricevuto la sua notificazione successivamente a quel giorno, deduca la nullità della procedura esecutiva, restando, in particolare, escluso che un interesse all'opposizione possa configurarsi sotto il profilo della mancata conoscenza, da parte dell'esecutato, del mancato accesso, atteso che, se egli è nel godimento materiale dell'immobile, non può non conoscere che l'accesso non è avvenuto, mentre, se non lo è, prima di proporre l'opposizione egli è tenuto previamente ad accertarsi se l'accesso abbia avuto luogo o meno, essendo, d'altronde, esclusa la possibilità che se l'accesso sia avvenuto, da esso decorra il termine per l'opposizione, stante la nullità della notifica del preavviso e, quindi, dello stesso accesso*”¹⁰.

Secondo consolidata giurisprudenza¹¹ l'esecuzione per rilascio deve essere promossa (e proseguita) nei confronti di chi si trovi ad occupare l'immobile, anche se diverso dal destinatario del provvedimento azionato come titolo esecutivo (sentenza di condanna, decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.¹², ecc.). Sul soggetto che dev'essere individuato come destinatario della notificazione dell'avviso ex art. 608 c.p.c. (e degli atti prodromici) – debitore risultante dal titolo esecutivo o effettivo occupante del bene da rilasciare – fa finalmente chiarezza un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui il destinatario degli atti prodromici ed esecutivi (cioè, dell'avviso ex art. 608 c.p.c.) è il soggetto debitore individuato dal titolo se si trova attualmente nel possesso della *res*, mentre – in caso di occupazione *sine titulo* anteriore alla notificazione e nota al creditore precedente – gli atti devono essere rivolti nei confronti dell'effettivo occupante¹³.

¹⁰ Cass., 22.9.06, n. 20667.

¹¹ Cass., 13.2.07, n. 3087: “*Qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza, o ai sensi dell'art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti*”.

In termini quasi identici: Cass., 28.4.06, n. 9964; Cass., 4.2.05, n. 2279; Cass., 4.3.03, n. 3183; Cass., 22.11.00, n. 15083.

¹² L'ordine di liberazione dell'immobile pignorato costituisce titolo esecutivo per il rilascio se disposto prima del 2 agosto 2016; difatti, il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119, ha apportato modifiche significative – applicabili agli ordini di liberazione disposti successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del menzionato decreto – all'art. 560 c.p.c., prevedendo che il provvedimento di liberazione sia attuato dal custode giudiziario secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare ed escludendo espressamente l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c..

¹³ Cass., 2.9.13, n. 20053: “*Soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precezzo e preavviso di rilascio; se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore precedente*”.

Nel giorno e nell'ora fissati nell'avviso notificato, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del preceitto, si reca sul luogo dell'esecuzione per procedere – anche avvalendosi dei poteri *ex artt. 513 e 68 c.p.c.* (tra i quali si annoverano la facoltà di nominare ausiliari e la richiesta di intervento della forza pubblica) – allo spossessamento dell'obbligato e all'immissione “*della parte istante o di una persona da lei designata*¹⁴ nel possesso dell'immobile¹⁵”.

In precedenza, era discussa la necessità di far precedere l'esecuzione nei confronti del terzo occupante dalla notificazione del titolo esecutivo e del preceitto (e dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.*): secondo alcune pronunce, la possibilità di agire in *executivis* nei confronti del terzo è indiscussa, ma occorre che titolo e intima-zione (e anche il preavviso) siano notificati al detentore, che è il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo e nei cui confronti dovrà promuoversi, in difetto di spontaneo adempimento, l'esecuzione *ex artt. 605 ss. c.p.c.* (Cass., 7.7.99, n. 7026: “*La notificazione del titolo in forma esecutiva e del preceitto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del preceitto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto*”; Cass., 22.11.00, n. 15083: “*Non rileva che la parte istante non notifichi, come invece dovrebbe, titolo esecutivo e preceitto al detentore e che questi si trovi a conoscere dell'esecuzione intrapresa solo nel momento in cui l'ufficiale giudiziario accede sul luogo per ottenerne il rilascio. Rileva che è il detentore a poter rilasciare e non il conduttore e che è il detentore a trovarsi privato del materiale possesso del bene per effetto dell'attuazione coattiva dell'obbligo*”); secondo altre, invece, “*non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il preceitto né comunicargli l'avviso di rilascio*” (così Cass., 16.2.76, n. 508 e, nello stesso senso, Cass., 28.6.12, n. 10865: “*Il titolo esecutivo che dà ingresso all'esecuzione per consegna o rilascio consente all'avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell'esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e preceitto al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l'esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo ... Tale esegezi si giova, sul piano teleologico, del rilievo che, opinando diversamente, risulterebbe gravemente compromessa l'effettività della tutela, che sarebbe facilmente aggirabile dal soggetto passivo con l'immissione, prima dell'inizio dell'esecuzione, nel possesso o nella detenzione del bene, di terzi non indicati nel titolo*”).

¹⁴ Anche il difensore è uno dei soggetti che possono essere immessi nel possesso del bene in luogo del creditore istante; in tal senso Cass., 17.10.94, n. 8459.

¹⁵ L'immissione in possesso può essere effettuata anche in forma simbolica: ad esempio, in caso di rilascio di un terreno privo di recinzione o di cancello (Cass., 10.11.81, n. 5956).

FORMULA 098**RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO
DEI MOBILI E DELLE PREVEDIBILI SPESE DI CUSTODIA E DI ASPORTO
(ART. 609, COMMA 1, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 609, COMMA 1, C.P.C.

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore procedente, come da procura a margine dell'[*oppure, in calce all'*] atto di precezzo a seguito del quale è stata promossa l'esecuzione di cui *infra*,

PREMESSO CHE

- nel corso dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile sito in [*indirizzo oppure altri dati identificativi dell'immobile*] iniziata con la notifica dell'avviso di cui all'art. 608 c.p.c. in data, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario avvenuto il venivano trovati beni mobili che non dovevano essere consegnati all'esponente e, precisamente,
- conseguentemente, la S.V. intimava alla parte tenuta al rilascio [*oppure: a*, al quale tali beni risultano appartenere] di asportare i predetti beni entro il termine di
- di tale intimazione veniva dato atto a verbale [*oppure: che* tale intimazione veniva notificata a il a cura della parte istante]
- il termine assegnato è decorso senza che l'asporto sia stato eseguito

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 609, comma 1, c.p.c., che – a spese del richiedente – venga determinato, anche a norma dell'art. 518, comma 1, c.p.c., il presumibile valore di realizzo dei beni non asportati e che vengano indicate le prevedibili spese di custodia e asporto dei medesimi.

DEPOSITA

1. [*eventualmente: copia notificata dell'atto di intimazione ex art. 609, comma 1, c.p.c.*];
2. [*eventualmente, documentazione comprovante che la notificazione dell'intimazione è stata eseguita al soggetto a cui i beni risultano appartenere*].

....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

La presenza di beni mobili non rimossi dall'immobile oggetto di esecuzione per rilascio e l'esigenza del creditore istante di ottenere la disponibilità del cespote immobiliare libero da persone e da cose, in passato, avevano condotto a soluzioni eterogenee¹⁶.

¹⁶ In giurisprudenza: Trib. Firenze, 22.11.06: "Qualora nel corso dell'esecuzione dello sfratto di farmacia sorgano difficoltà connesse alla custodia ed all'inventario dei farmaci, il giudice dell'esecuzione può disporre i provvedimenti temporanei nominando un consulente tecnico d'ufficio"; Trib. Reggio Emilia, 5.9.06 (decr.), in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009, n. 69*, a cura di Demarchi, Bologna, 2009.

La problematica è oggi risolta dall'art. 609 c.p.c., novellato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 (la disposizione si applica alle procedure esecutive per rilascio successive all'11 dicembre 2014).

Quando nell'immobile da rilasciare (e – si ritiene – anche nelle sue pertinenze) si trovano beni mobili che non devono essere consegnati al creditore (ad esempio, perché di sua proprietà, come accade nel caso della locazione di appartamenti già ammobiliati) o a terzi (ad esempio, a un custode nominato ex art. 520, comma 2, c.p.c., se l'accesso ha luogo anche per eseguire un pignoramento) oppure quando si rinvengono documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, l'art. 609 c.p.c. dispone che l'ufficiale giudiziario intimi *“alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere”* di asportarli, assegnando un termine per provvedere (la cui durata dipende dalla quantità dei cespiti da rimuovere, dalla loro natura e dalla difficoltà del loro asporto).

Dell'intimazione rivolta dall'ufficiale giudiziario si dà atto nel verbale dell'accesso (il quale deve dettagliatamente elencare e descrivere i cespiti rinvenuti); in caso di assenza del soggetto *“tenuto a provvedere all'asporto”*, l'intimazione deve essere contenuta in un *“atto notificato a spese della parte istante”* (si può presumere che, nella prassi, l'intimazione sia comunque inserita nel verbale e che questo formi oggetto della successiva notificazione).

L'individuazione del destinatario della notifica è semplice per la *“parte tenuta al rilascio”* (cioè, il detentore qualificato dell'immobile¹⁷), la quale può essere anche considerata come *“tenut[a] a provvedere all'asporto”* (in quanto soggetto passivo di un'esecuzione che mira alla completa liberazione dell'immobile da cose e persone).

Tuttavia, deve considerarsi destinataria della notifica anche la persona a cui i mobili (o i documenti) risultano appartenere, perché è comunque tenuta a rimuoverli dall'immobile. In tal caso, l'individuazione è più problematica: se si tratta di cose mobili non registrate, si può presumere la loro appartenenza a chi subisce l'esecuzione per rilascio; se, invece, si rinvengono cose mobili registrate, appare necessaria una consultazione dei pubblici registri; quanto ai documenti, gli stessi appartengono, di regola, al soggetto che esercita l'attività professionale o imprenditoriale a cui gli stessi si riferiscono.

Nel caso in cui siano rinvenuti beni mobili e sia spirato il termine assegnato dall'ufficiale giudiziario per provvedere al loro asporto:

- A) Ai sensi dell'art. 609, comma 1, c.p.c., il creditore (se intenzionato ad ottenere la completa liberazione dell'immobile¹⁸) deve avanzare all'ufficiale giudiziario la richiesta (a tal fine può essere impiegata la formula in commento) di procedere alla stima dei beni (in relazione al loro presumibile valore di realizzo) e di indicare al-

In dottrina si rinvia alla panoramica effettuata da GHEDINI-MAZZAGARDI, *Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare*, Padova, 2013, 47, e da FANTICINI, *La custodia dell'immobile pignorato, in La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009, n. 69*, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 684.

¹⁷ Cass., 2.9.13, n. 20053.

¹⁸ Costituisce implicito presupposto per l'applicazione delle restanti disposizioni dell'art. 609 c.p.c. la volontà del creditore della prestazione di rilascio di ottenere l'immobile libero da cose; difatti, le ulteriori fasi della procedura prendono le mosse da richieste della parte istante, la quale ha anche la facoltà di restare inerte e di mantenere i cespiti mobili altrui all'interno dell'immobile già rilasciato (assumendosi, così, la loro responsabilità).

tresì le presumibili spese occorrenti per la custodia e l'asporto dei cespiti¹⁹. Alla stima deve procedere, come detto, l'ufficiale giudiziario, la cui attività è remunerata dalla parte istante. Dal tenore letterale della disposizione si evince che la richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento (e, dunque, anche a notevole distanza di tempo dall'accesso), purché sia già scaduto il termine assegnato per l'asporto; spetta all'ufficiale giudiziario la verifica dello spirare del termine e, soprattutto, della (eventuale) notificazione a “*colui che è tenuto a provvedere all'asporto*”.

- B) Se lo stimato valore dei beni è superiore ai costi previsti per la custodia e l'asporto,
 - B.1) il creditore può richiedere all'ufficiale giudiziario la nomina di un custode giudiziario²⁰, incaricato altresì del trasporto dei beni in un altro luogo; le spese di custodia e di trasporto devono essere anticipate dal creditore istante (art. 609, comma 2, primo periodo, c.p.c.); il custode procede poi alla vendita con le forme previste dall'art. 609, comma 5, c.p.c. (norma di seguito illustrata);
 - B.2) a norma dell'art. 609, comma 2, terzo periodo, c.p.c. – in difetto di istanza del creditore o di anticipazione delle spese necessarie per la custodia e l'asporto – i beni “*sono considerati abbandonati*”, ma solo se “*non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma*”; in tale fattispecie l'ufficiale giudiziario dà i provvedimenti necessari affinché gli stessi vengano smaltiti o distrutti (a meno che non pervenga, prima dell'esecuzione di tali attività, una richiesta di riconsegna da parte dell'avente diritto²¹ o una diversa richiesta da parte del creditore²²; in altri termini – quando il valore dei beni lo giustifica – la parte istante non può ottenere l'eliminazione dei beni esimendosi dal richiedere la designazione del custode o dall'anticipare le spese dovendo piuttosto procedersi a un tentativo di vendita dei cespiti (in alternativa, la parte istante può rinunciare alla custodia e alla vendita – ed è sufficiente non presentare la relativa richiesta o non anticipare le spese – e mantenere così i beni nell'immobile oggetto del rilascio)²³.
- C) Se lo stimato valore dei beni è inferiore ai costi previsti per la custodia e l'asporto

¹⁹ Si devono considerare applicabili gli artt. 4 (compensi per l'attività di custodia dei beni mobili) e 6 (compensi per le attività di asporto e trasferimento) del decreto del Ministro della giustizia del 15.5.09, n. 80; l'art. 4, comma 4, del d.m. 15.5.09, n. 80 prevede, infatti, che “*Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i compensi per la custodia dei beni mobili asportati dall'immobile pignorato, sostituita in ogni caso la somma ricavata dalla vendita con il valore di stima*”.

²⁰ V. formula n. 099 e relativa nota esplicativa.

²¹ V. formula n. 103 e relativa nota esplicativa.

²² V. formula n. 100 e relativa nota esplicativa.

²³ Lo smaltimento e la distruzione presuppongono, cioè, che sia antieconomico procedere alla loro vendita; se invece la vendita può essere esperita perché ne “*appare evidente l'utilità*” e il creditore non vi dà impulso, i beni non asportati restano nell'immobile e il creditore inerte se ne assume la responsabilità.

L'art. 609, comma 2, terzo periodo, c.p.c. si presta anche ad un'altra lettura: pure in assenza di istanza del creditore o di anticipazione delle spese l'ufficiale giudiziario può disporre – d'ufficio – l'asporto e nominare il custode giudiziario che proceda all'alienazione dei cespiti, ma solo se “*appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma*”. Tale interpretazione, per quanto plausibile, presuppone un procedimento di vendita dei cespiti avviato *ex officio* dall'ufficiale giudiziario (che dovrebbe presentare ricorso al giudice dell'esecuzione, partecipare all'udienza *ex art. 530 c.p.c.*, ecc.), il che appare contrario al sistema delle vendite forzate che esigono un impulso di una parte privata; a tale soluzione sembra invece aderire SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 851, la quale ipotizza “*che la vendita che l'ufficiale giudiziario reputa ‘palesemente utile’ si svolga con oneri a carico dell'Erario che potrà recuperare i costi sostenuti sul ricavato della liquidazione*” (una simile anticipazione, però, non è contemplata dal Testo Unico delle Spese di Giustizia).

(e, dunque, è palese l'inutilità di un tentativo di vendita), i beni “sono considerati abbandonati” e l'ufficiale giudiziario – *ex officio*²⁴ – dà i provvedimenti necessari affinché gli stessi vengano smaltiti o distrutti (a meno che non pervenga, prima dell'esecuzione di tali attività, una richiesta di riconsegna da parte dell'avente diritto²⁵ o una diversa richiesta da parte del creditore²⁶).

- D) Il custode giudiziario deve procedere alla vendita dei beni custoditi. È ragionevole presumere che, *in primis*, il custode rivolga una specifica istanza di vendita²⁷ al giudice dell'esecuzione per rilascio; quest'ultimo determina le modalità di vendita – necessariamente, senza incanto – provvedendo con ordinanza (all'esito di udienza all'uopo fissata) oppure con decreto (se il valore dei beni è inferiore a Euro 20.000,00), dovendosi applicare gli artt. 530 ss. c.p.c. (art. 609, comma 5, c.p.c.).

E) All'esito della vendita,

E.1) se la stessa è fruttuosa (art. 609, comma 5, c.p.c.), il ricavato deve essere impiegato “per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio”; dato che le spese devono necessariamente essere state anticipate dall'istante, si deve ritenerre che il giudice disponga che la somma ricavata sia primariamente destinata al rimborso delle menzionate anticipazioni; l'eventuale eccedenza spetta allo stesso creditore per il pagamento delle spese dell'esecuzione per rilascio (liquidate ex art. 611 c.p.c.) oppure al titolare dei beni non tenuto al rilascio dell'immobile (e, come tale, non debitore di quelle spese di esecuzione);

E.2) “in caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione”, si procede allo smaltimento o alla distruzione dei beni (art. 609, comma 6, c.p.c.); il rinvio al comma 2 lascia presumere che di tali incombenti debba occuparsi l'ufficiale giudiziario (e sempre che non pervenga, prima dell'esecuzione delle predette attività, una richiesta di riconsegna da parte dell'avente diritto²⁸ o una diversa richiesta da parte del creditore²⁹).

Nel caso in cui siano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e sia spirato il termine assegnato dall'ufficiale giudiziario per provvedere al loro asporto:

A) Ai sensi dell'art. 609, comma 3, primo periodo, c.p.c., il creditore può:

- A.1) assumere direttamente il compito di custodire i documenti per il periodo di due anni;
- A.2) in alternativa, previa anticipazione delle spese necessarie, avanzare all'ufficiale giudiziario la richiesta di designare un custode che provveda alla loro conservazione per un biennio³⁰.

B) Secondo il disposto dell'art. 609, comma 3, terzo periodo, c.p.c., decorso il biennio

²⁴ Non è prevista alcuna domanda della parte istante che, invece, deve attivarsi solo nel caso in cui non voglia lo smaltimento o la distruzione.

²⁵ V. formula n. 103 e relativa nota esplicativa.

²⁶ V. formula n. 100 e relativa nota esplicativa.

²⁷ Potrebbe essere impiegata, con gli opportuni adattamenti, la formula n. 045.

²⁸ V. formula n. 103 e relativa nota esplicativa.

²⁹ V. formula n. 100 e relativa nota esplicativa.

³⁰ V. formula n. 101 e relativa nota esplicativa.

di conservazione dei documenti, su richiesta della parte istante o del custode³¹, l'ufficiale giudiziario dà i provvedimenti necessari affinché gli stessi vengano smaltiti o distrutti³² (a meno che non pervenga, prima dell'esecuzione di tali attività, una richiesta di riconsegna da parte dell'avente diritto³³ o una diversa richiesta da parte del creditore³⁴).

- C) Stando al tenore letterale dell'art. 609, comma 3, secondo periodo, c.p.c., si procede a distruzione e smaltimento dei documenti anche *"in difetto di istanza [di nomina del custode] e di pagamento anticipato delle spese"*; la disposizione desta notevoli perplessità perché sembra permettere anche l'eliminazione immediata dei documenti in base alle sole decisioni del creditore (che potrebbe presentare l'istanza e non anticipare le spese); è evidente che, se così fosse, nessun creditore istante si assumerebbe la responsabilità e gli oneri (anche economici) della conservazione dei documenti per un biennio, potendo altrimenti ottenere la loro rapida distruzione; una ricostruzione logica e sistematica della norma conduce, invece, a ritenere che il legislatore abbia voluto imporre che i documenti siano conservati per almeno due anni e che, dunque, in caso di inerzia della parte istante (cioè, in difetto di richiesta o di anticipazione delle spese), le scritture debbano essere preservate nell'immobile oggetto dell'esecuzione per rilascio per un biennio³⁵.

Ai sensi dell'art. 609, comma 4, c.p.c., il soggetto a cui appartengono i beni (o i documenti, sebbene questi non siano menzionati nella disposizione) può chiedere al giudice dell'esecuzione per rilascio la loro consegna³⁶, purché ciò avvenga (ovviamente) prima della vendita o dello smaltimento o della distruzione; il giudice provvede con decreto e, se accoglie l'istanza, ne ordina la restituzione, subordinandola alla corresponsione (*rectius, rifusione*) delle spese sostenute per la custodia e per l'asporto.

L'art. 609, comma 7, c.p.c. (che ricalca integralmente l'art. 609, comma 2, c.p.c. nel testo previgente) dispone che *"Se le cose mobili [non asportate] sono pignorate o sequestrate l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore ad istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode"*; perciò – quando l'esecuzione per rilascio interferisce con un'espropriazione mobiliare pendente oppure con l'attuazione di un provvedimento cautelare per sequestro (giudiziario o conservativo) – il compito di provvedere alla gestione delle cose mobili non asportate spetta al giudice del procedimento esecutivo o cautelare, il quale viene informato dall'ufficiale giudiziario della circostanza che i beni oggetto del pignoramento o del sequestro non sono più nella disponibilità del debitore (che ha rilasciato forzosamente l'immobile); la stessa notizia deve essere data al creditore pignorante o sequestrante.

³¹ V. formula n. 102 e relativa nota esplicativa.

³² Si deve escludere – per i documenti – l'applicabilità dell'art. 609, comma 5, c.p.c., dato che un tentativo di vendita degli stessi è *a priori* privo di qualsivoglia utilità.

³³ V. formula n. 103 e relativa nota esplicativa.

³⁴ V. formula n. 100 e relativa nota esplicativa.

³⁵ Così anche SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 855: *"L'unica ipotesi percorribile pare, dunque, quella di sostenere che la conservazione dovrebbe comunque essere garantita per 24 mesi sia che il creditore istante collabori sia che resti inerte. Nel primo caso la conservazione potrebbe avvenire in un luogo di pubblico deposito, nel secondo caso essa dovrebbe svolgersi presso l'immobile rilasciato"*.


³⁶ V. formula n. 103 e relativa nota esplicativa.

* * *


A seguito della riforma dell'art. 560 c.p.c. ad opera del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119, l'art. 609 c.p.c. non trova applicazione nel caso di rilascio di immobile attuato dal custode giudiziario.

Difatti, la novellata disposizione prevede un meccanismo più snello per addivenire alla liberazione del cespite: se si rinvengono beni mobili o documenti, è lo stesso custode che intima di asportarli, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni (o più breve in caso di urgenza), per provvedere; se l'asporto non viene eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, può provvedere allo smaltimento o alla distruzione³⁷.

³⁷ FANTICINI, *L'ordine di liberazione "auto-esecutivo": il novellato art. 560 c.p.c.*, in <http://ilprocessocivile.it/articoli/focus/l-ordine-di-liberazione-autoesecutivo-il-novellato-art-560-cpc>, 2016.

Schema riepilogativo del procedimento ex art. 609 c.p.c. relativo ai beni mobili


Schema riepilogativo del procedimento ex art. 609 c.p.c. relativo ai documenti



FORMULA 099**ISTANZA DI NOMINA DEL CUSTODE DEI BENI MOBILI
PER LA LORO VENDITA (ART. 609, COMMI 2 E 5, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

RICHIEDA AI SENSI DELL'ART. 609, COMMI 2 E 5, C.P.C.

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore procedente, come da procura a margine dell'[oppure, in calce all'] atto di precezzo a seguito del quale è stata promossa l'esecuzione di cui *infra*,

PREMESSO CHE

- nel corso dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile sito in [*indirizzo oppure altri dati identificativi dell'immobile*] iniziata con la notifica dell'avviso di cui all'art. 608 c.p.c. in data, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario avvenuto il venivano trovati beni mobili che non dovevano essere consegnati all'esponente e, precisamente,
- conseguentemente, la S.V. intimava alla parte tenuta al rilascio [oppure: a], al quale tali beni risultano appartenere] di asportare i predetti beni entro il termine di
- di tale intimazione veniva dato atto a verbale [oppure: che tale intimazione veniva notificata a il a cura della parte istante]
- il termine assegnato è decorso senza che l'asporto sia stato eseguito
- a seguito di istanza ex art. 609, comma 1, c.p.c., la S.V. determinava il presumibile valore di realizzo di tali beni nella somma di Euro, superiore alle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi, indicate dalla S.V. nella somma di Euro

CHIEDE

che la S.V. nomini un custode e lo incarichi di trasportare i beni in altro luogo

DEPOSITA

1. stima dei beni mobili ex art. 609, comma 1, c.p.c. con indicazione delle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi;
2. [eventualmente, libretto bancario nominativo vincolato all'ordine dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di nel quale è stata versata la somma di Euro per le spese di custodia e trasporto dei beni].

....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti i “*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*” ex art. 609 c.p.c. e il procedimento delineato da tale disposizione sono state precedentemente esaminate; si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 098.

La stima dei beni mobili non asportati, compiuta dall'ufficiale giudiziario, deve indicare anche le spese di custodia e di trasporto delle cose rinvenute.

Proprio da tale valutazione discende l'opportunità per il creditore istante di ottenerne in tempi celeri la completa liberazione dell'immobile oggetto del rilascio, o mediante lo smaltimento oppure la distruzione dei cespiti in caso di antieconomicità della liquidazione³⁸, o tramite la loro alienazione la quale diviene indispensabile se è evidente l'utilità del tentativo di vendita³⁹.

Con la richiesta all'ufficiale giudiziario per la nomina di un custode giudiziario (per la quale si può impiegare la formula in commento), il creditore dà impulso ad un procedimento che conduce – quasi automaticamente (nel senso che non è previsto alcun ulteriore intervento della parte istante) – alla liquidazione dei beni non asportati.

Ricevuta la domanda, l'ufficiale giudiziario deve precisare al creditore le modalità di versamento delle spese (di custodia e asporto) che la parte istante è tenuta ad anticipare⁴⁰ e potrebbe anche essere necessario rideterminarle, qualora la richiesta di nomina del custode sia presentata a notevole distanza di tempo dall'indicazione *ex art. 609, comma 1, c.p.c.* (infatti, non è previsto alcun termine per avanzare la richiesta *de qua*).

Se le spese sono state anticipate, l'ufficiale giudiziario procede alla designazione del custode; il criptico richiamo all'*art. 559 c.p.c.* lascia intendere che si deve trattare di un custode professionale e, forse, il riferimento è implicitamente rivolto all'istituto vendite giudiziarie (soggetto specificato nell'*art. 559, comma 4, c.p.c.*).

Il custode è incaricato di:

- trasportare i beni mobili non asportati in altro luogo;
- conservare i predetti beni;
- procedere alla vendita con le forme previste dall'*art. 609, comma 5, c.p.c.*⁴¹.

Il ricavato dalla liquidazione – se fruttuosa – è destinato principalmente al pagamento delle spese e dei compensi per la custodia e l'asporto⁴² e per la vendita e, in via

³⁸ Se il valore dei beni è inferiore ai costi previsti per la custodia e l'asporto, i beni “sono considerati abbandonati” e l'ufficiale giudiziario dà i provvedimenti necessari affinché gli stessi vengano smaltiti o distrutti.

³⁹ Si ritiene che – in caso di evidente utilità del tentativo di vendita – l'unica alternativa alla liquidazione sia quella di mantenere *in loco* i beni non asportati dall'immobile rilasciato (cioè, o il creditore si attiva per la liberazione completa facendo tutto quello che è a ciò necessario, oppure si soffreca gli oneri e i disagi derivanti dalla permanenza dei cespiti); tale soluzione interpretativa appare preferibile alla pur prospettata vendita *ex officio* disposta dall'ufficiale giudiziario (v. nota n. 22).

⁴⁰ Nella formula in commento si è ritenuto di suggerire alla parte istante di provvedere autonomamente a versare su un libretto bancario le spese indicate dall'ufficiale giudiziario, al fine di accelerare la nomina del custode; si tratta di una delle possibili modalità di anticipazione, ma le stesse dovranno, in concreto, essere individuate nella prassi applicativa della norma.

⁴¹ Il custode deve adire, con proprio ricorso, il giudice dell'esecuzione per rilascio, affinché questo determini le modalità della vendita senza incanto (cioè, stabilendo il tempo entro il quale devono svolgersi i tentativi di vendita, le modalità di ribasso del prezzo e il valore al di sotto del quale la liquidazione non deve più aver luogo); potrebbe rendersi necessaria la fissazione di un'udienza nel caso in cui il valore stimato dei beni superi l'importo di Euro 20.000,00 (e a detta udienza deve partecipare il custode).

⁴² Si devono considerare applicabili gli artt. 4 (compensi per l'attività di custodia dei beni mobili) e 6 (compensi per le attività di asporto e trasferimento) del decreto del Ministro della giustizia del 15.5.09, n. 80; l'*art. 4, comma 4, del d.m. 15.5.09, n. 80* prevede, infatti, che “Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i compensi per la custodia dei beni mobili asportati dall'immobile pignorato, sostituita in ogni caso la somma ricavata dalla vendita con il valore di stima”.

residuale, al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione per rilascio, liquidate dal giudice dell'esecuzione *ex art. 611 c.p.c.* (a meno che i beni appartenessero ad un soggetto diverso da quello tenuto al rilascio). Il procedimento, perciò, si conclude con la predisposizione di un progetto di distribuzione del ricavato o con un provvedimento giurisdizionale equivalente, suscettibile di impugnazione *ex artt. 512 o 617 c.p.c.* da parte del creditore istante per contestare la correttezza dell'attribuzione disposta a suo favore (per il recupero delle spese anticipate) o del terzo a cui le cose appartenevano (per la somma residuata dopo l'integrale pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, l'asporto e la vendita) o del debitore esecutato (per la somma residuata dopo l'integrale soddisfazione delle spese liquidate *ex art. 611 c.p.c.*).

Se la liquidazione è infruttuosa, si procede allo smaltimento o alla distruzione dei beni; il rinvio al comma 2 contenuto nell'*art. 609, comma 6, c.p.c.* lascia presumere che di tali incombenti debba occuparsi l'ufficiale giudiziario, presumibilmente su richiesta del custode giudiziario ma anche su disposizione del giudice dell'esecuzione.

Colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita o della distruzione o dello smaltimento, avanzare una richiesta di riconsegna degli stessi⁴³; la parte istante può domandare, invece, all'ufficiale giudiziario che i beni non siano smaltiti o distrutti⁴⁴.

⁴³ V. formula n. 103 e relativa nota esplicativa.

⁴⁴ V. formula n. 100 e relativa nota esplicativa.

FORMULA 100

**RICHIESTA DI NON DISPORRE LO SMALTIMENTO O LA DISTRUZIONE
DEI BENI MOBILI (ART. 609, COMMA 2, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 609, COMMA 2 E 5, C.P.C.

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore procedente, come da procura a margine dell'[oppure, in calce all'] atto di preceitto a seguito del quale è stata promossa l'esecuzione di cui *infra*,

PREMESSO CHE

- nel corso dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile sito in [*indirizzo oppure altri dati identificativi dell'immobile*] iniziata con la notifica dell'avviso di cui all'art. 608 c.p.c. in data, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario avvenuto il venivano trovati beni mobili [*oppure, documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale / professionale*] che non dovevano essere consegnati all'esponente e, precisamente,
- conseguentemente, la S.V. intimava alla parte tenuta al rilascio [*oppure: a*, al quale tali beni risultano appartenere] di asportare i predetti beni [*oppure, documenti*] entro il termine di
- di tale intimazione veniva dato atto a verbale [*oppure: che tale intimazione veniva notificata a, il, a cura della parte istante*]
- il termine assegnato è decorso senza che l'asporto sia stato eseguito

[*in caso di beni mobili non asportati di valore inferiore alle spese occorrenti per la liquidazione*]
– a seguito di istanza ex art. 609, comma 1, c.p.c., la S.V. determinava il presumibile valore di realizzo di tali beni nella somma di Euro, inferiore alle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi, indicate dalla S.V. nella somma di Euro

[*oppure, in alternativa, in caso di beni mobili non asportati di valore superiore alle spese occorrenti per la liquidazione ma con vendita risultata infruttuosa*]
– a seguito di istanza ex art. 609, comma 1, c.p.c., la S.V. determinava il presumibile valore di realizzo di tali beni nella somma di Euro, superiore alle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi, indicate dalla S.V. nella somma di Euro

– a seguito di istanza ex art. 609, comma 2, c.p.c., la S.V. nominava custode giudiziario dei beni, il quale provvedeva al tentativo di vendita senza incanto secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per rilascio

– il tentativo di vendita è risultato infruttuoso nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione

– il custode giudiziario ha richiesto lo smaltimento o la distruzione dei beni

CHIEDE

che la S.V. non disponga lo smaltimento o la distruzione dei beni e che gli stessi siano destinati a

DEPOSITA

1. [*in caso di beni mobili non asportati di valore inferiore alle spese occorrenti per la liquidazio-*

ne, stima dei beni mobili ex art. 609, comma 1, c.p.c. con indicazione delle prevedibili spese di custodia e trasporto dei medesimi].

....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti i “*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*” ex art. 609 c.p.c. e il procedimento delineato da tale disposizione sono state precedentemente esaminate; si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 098.

La formula in commento può essere impiegata dalla parte istante per evitare la distruzione o lo smaltimento dei beni o dei documenti non asportati (art. 609, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.), attività a cui si procede quando:

- il presumibile valore di realizzo dei beni determinato ai sensi dell'art. 609, comma 1, c.p.c. è inferiore alle prevedibili spese di custodia e di trasporto dei medesimi e l'ufficiale giudiziario – constatato che i beni “sono considerati abbandonati” – ha dato (o è in procinto di dare) i provvedimenti previsti dall'art. 609, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.;
- il tentativo di vendita dei beni mobili è risultato infruttuoso e il custode giudiziario ha richiesto all'ufficiale giudiziario di procedere a norma dell'art. 609, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.;
- è decorso il biennio di conservazione dei documenti e il custode giudiziario (o la stessa parte istante⁴⁵) ha richiesto all'ufficiale giudiziario di procedere a norma dell'art. 609, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.

Le ragioni per le quali il creditore istante può essere interessato ad evitare la distruzione o lo smaltimento sono le più disparate (ad esempio, destinare i beni a finalità di beneficenza o mantenerli come arredi dell'immobile), ma sono anche irrilevanti, perché l'unica alternativa è comunque costituita dall'eliminazione; ciò vale soprattutto nel caso di cespiti di esiguo valore (da intendersi inferiore alle spese di custodia e trasporto), poiché gli stessi sono considerati alla stregua di *res derelictae*.

⁴⁵ Anche il creditore che si è assunto il compito di conservare i documenti può – scaduto il biennio – richiedere all'ufficiale giudiziario di provvedere allo smaltimento e alla distruzione degli stessi.

FORMULA 101

**ISTANZA DI CUSTODIA DEI DOCUMENTI RINVENUTI
(ART. 609, COMMA 3, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 609, COMMA 3, C.P.C.

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore procedente, come da procura a margine dell'[oppure, in calce all'] atto di precezzo a seguito del quale è stata promossa l'esecuzione di cui *infra*,

PREMESSO CHE

- nel corso dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile sito in [*indirizzo oppure altri dati identificativi dell'immobile*] iniziata con la notifica dell'avviso di cui all'art. 608 c.p.c. in data, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario avvenuto il venivano rinvenuti documenti, inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale [oppure: professionale] esercitata da, che non dovevano essere consegnati all'esponente
- conseguentemente, la S.V. intimava alla parte tenuta al rilascio [oppure: a, esercente la predetta attività imprenditoriale / professionale] di asportare i predetti documenti entro il termine di
- di tale intimazione veniva dato atto a verbale [oppure: che tale intimazione veniva notificata a il a cura della parte istante]
- il termine assegnato è decorso senza che l'asporto sia stato eseguito

CHIEDE

ai sensi dell'art. 609, comma 3, c.p.c., che la S.V.

- nomini un custode e lo incarichi di custodire tali documenti per un periodo di due anni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'asporto ex art. 609, comma 1, c.p.c.
- quantifichi l'importo delle spese da anticipare per il trasporto e la custodia dei documenti, nonché determini le modalità per il loro versamento.

DEPOSITA

1. copia del verbale contenente l'intimazione ex art. 609, comma 1, c.p.c. [o, eventualmente: copia notificata dell'atto di intimazione ex art. 609, comma 1, c.p.c.].
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti i “Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzioni” ex art. 609 c.p.c. e il procedimento delineato da tale disposizione sono state precedentemente esaminate; si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 098.

L'art. 609, comma 3, c.p.c. detta le modalità con cui il creditore può pervenire alla liberazione dell'immobile da documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale una volta spirato il termine assegnato dall'ufficiale giudiziario per provvedere al loro asporto.

Non occorre un'apposita istanza nel caso in cui il creditore intenda assumere direttamente il compito di custodire i documenti per il periodo di due anni (il biennio corre dalla scadenza del termine assegnato dall'ufficiale giudiziario a *"colui che è tenuto a provvedere all'asporto"*).

Al contrario, la parte istante può chiedere – anticipando le spese – che alla loro conservazione provveda, per un biennio, un custode designato dall'ufficiale giudiziario.

Ricevuta la domanda (per la quale può essere impiegata la formula in commento), l'ufficiale giudiziario – previa verifica dello spirare del termine assegnato ex art. 609, comma 1, c.p.c. e, soprattutto, della (eventuale) notificazione a *"colui che è tenuto a provvedere all'asporto"* – deve quantificare al creditore l'importo delle spese da anticipare per il trasporto⁴⁶ e la custodia⁴⁷ dei documenti, nonché determinare le modalità per il loro versamento⁴⁸.

Se le spese sono state anticipate, l'ufficiale giudiziario procede alla designazione del custode, incaricato di trasportare i documenti in un altro luogo (la norma non lo dice espressamente, ma è ovvio che la *ratio* della disposizione sia quella di liberare l'immobile) e di conservarli per due anni.

⁴⁶ Per la determinazione del compenso per il trasporto si può applicare l'art. 6 (compensi per le attività di asporto e trasferimento) del decreto del Ministro della giustizia del 15.5.09, n. 80.

⁴⁷ Non è applicabile l'art. 4 (compensi per l'attività di custodia dei beni mobili) del decreto del Ministro della giustizia del 15.5.09, n. 80; la citata disposizione fa riferimento – per il calcolo dei compensi – al valore di stima, che manca (o è nullo) in caso di custodia di documenti.

⁴⁸ Nella formula in commento si è ritenuto di suggerire alla parte istante di provvedere autonomamente a versare su un libretto bancario le spese indicate dall'ufficiale giudiziario, al fine di accelerare la nomina del custode; si tratta di una delle possibili modalità di anticipazione, ma le stesse dovranno, in concreto, essere individuate nella prassi applicativa della norma.

FORMULA 102

**RICHIESTA DI DISPORRE LO SMALTIMENTO O LA DISTRUZIONE
DEI DOCUMENTI (ART. 609, COMMI 2 E 3, C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 609, COMMI 2 E 3, C.P.C.

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore procedente, come da procura a margine dell'[oppure, in calce all'] atto di precezzo a seguito del quale è stata promossa l'esecuzione di cui *infra*,

PREMESSO CHE

- nel corso dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile sito in [*indirizzo oppure altri dati identificativi dell'immobile*] iniziata con la notifica dell'avviso di cui all'art. 608 c.p.c. in data, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario avvenuto il venivano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale [oppure: professionale] che non dovevano essere consegnati all'esponente
- conseguentemente, la S.V. intimava alla parte tenuta al rilascio [oppure: a, esercente la predetta attività imprenditoriale / professionale] di asportare i predetti documenti entro il termine di
- di tale intimazione veniva dato atto a verbale [oppure: tale intimazione veniva notificata a il a cura della parte istante]
- il termine assegnato è decorso senza che l'asporto sia stato eseguito
- il creditore istante si è assunto il compito di custodire i documenti non asportati per il periodo di due anni [oppure, che, su istanza del creditore, in data la S.V. nominava custode; affinché – con anticipazione delle spese da parte del creditore istante – provvedesse alla custodia dei documenti rinvenuti per un periodo di due anni]
- il termine biennale suindicato è scaduto

CHIEDE

ai sensi dell'art. 609, commi 2 e 3, c.p.c., che tali documenti siano smaltiti o distrutti.

DEPOSITA

1. copia del verbale contenente l'intimazione ex art. 609, comma 1, c.p.c. [o, eventualmente: copia notificata dell'atto di intimazione ex art. 609, comma 1, c.p.c.].
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti i “*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*” ex art. 609 c.p.c. e il procedimento delineato da tale disposizione sono

state precedentemente esaminate; si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 098.

Secondo il disposto dell'art. 609, comma 3, terzo periodo, c.p.c., decorso il biennio di conservazione dei documenti, su richiesta della parte istante (per la quale può essere impiegata la formula in commento) o del custode, l'ufficiale giudiziario dà i provvedimenti necessari affinché gli stessi vengano smaltiti o distrutti⁴⁹ (a meno che non pervenga, prima dell'esecuzione di tali attività, una richiesta di riconsegna da parte dell'avente diritto⁵⁰ o una diversa richiesta da parte del creditore⁵¹).

Il biennio stabilito per la conservazione dei documenti decorre sempre dalla scadenza del termine assegnato dall'ufficiale giudiziario a *“colui che è tenuto a provvedere all'asporto”*, anche se la conservazione da parte del custode giudiziario ha avuto una durata inferiore (poiché a questa si deve aggiungere il periodo della custodia esercitata dal creditore istante).

Come già esposto, dal tenore letterale dell'art. 609, comma 3, secondo periodo, c.p.c., sembrerebbe possibile procedere a distruzione e smaltimento dei documenti anche *“in difetto di istanza [di nomina del custode] e di pagamento anticipato delle spese”*; è evidente che, se così fosse, nessun creditore istante si assumerebbe la responsabilità e gli oneri (anche economici) della conservazione dei documenti per un biennio, potendo altrimenti ottenere la loro rapida distruzione; una ricostruzione logica e sistematica della norma conduce, invece, a ritenere che il legislatore abbia voluto imporre che i documenti siano conservati per almeno due anni e che, dunque, in difetto di richiesta o di anticipazione delle spese, le scritture debbano essere preservate nell'immobile oggetto dell'esecuzione per rilascio per un biennio⁵².

⁴⁹ Si deve escludere – per i documenti – l'applicabilità dell'art. 609, comma 5, c.p.c., dato che un tentativo di vendita degli stessi è *a priori* privo di qualsivoglia utilità.

⁵⁰ V. formula n. 103 e relativa nota esplicativa.

⁵¹ V. formula n. 100 e relativa nota esplicativa.

⁵² Così anche SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 855: *“L'unica ipotesi percorribile pare, dunque, quella di sostenere che la conservazione dovrebbe comunque essere garantita per 24 mesi sia che il creditore istante collabori sia che resti inerte. Nel primo caso la conservazione potrebbe avvenire in un luogo di pubblico deposito, nel secondo caso essa dovrebbe svolgersi presso l'immobile rilasciato”*.

FORMULA 103

**ISTANZA DI CONSEGNA DEI BENI
(ART. 609, COMMA 4, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione forzata ex artt. 605 ss. c.p.c.
promossa da
contro
per il rilascio dell'immobile sito in [*indirizzo oppure altri dati identificativi dell'immobile*]

ISTANZA EX ART. 609, COMMA 4, C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce –
dall'Avv., ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in,
via, fax

PREMESSO CHE

- nel corso dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile suindicato, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario venivano trovati beni mobili [*oppure: documenti* inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale / professionale] che non dovevano essere consegnati al creditore e, precisamente,
- conseguentemente, la S.V. intimava alla parte tenuta al rilascio [*oppure: all'odierno istante, al quale i beni /documenti appartengono*] di asportare i predetti beni [*oppure: documenti*] entro il termine di
- il termine assegnato è decorso senza che l'asporto sia stato eseguito
- [*eventualmente*, che l'ufficiale giudiziario nominava custode]
- i suddetti beni [*oppure: documenti*] a tutt'oggi non sono stati venduti, smaltiti o distrutti

CHIEDE

ai sensi dell'art. 609, comma 4, c.p.c., che i beni [*oppure: documenti*] sopra descritti siano consegnati all'odierno istante, in quanto soggetto al quale gli stessi appartengono

PRODUCE

1. copia del verbale contenente l'intimazione ex art. 609, comma 1, c.p.c. [*o, eventualmente: copia notificata dell'atto di intimazione ex art. 609, comma 1, c.p.c.*];
2. [*documentazione comprovante che i beni / documenti appartengono all'istante*].
....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv.,
eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Le principali questioni riguardanti i “*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*” ex art. 609 c.p.c. e il procedimento delineato da tale disposizione sono state precedentemente esaminate; si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 098.

L'art. 609, comma 4, c.p.c. riguarda l'ipotesi in cui il soggetto intimato – “*colui al quale gli stessi [i beni o i documenti] risultano appartenere*” – non provveda all'asporto entro il termine assegnatogli dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 609, comma 1, c.p.c.⁵³.

In tal caso, “*colui al quale i beni appartengono*” (ma – si deve ritenere – anche il soggetto esercente l'attività imprenditoriale o professionale a cui si riferiscono i documenti rinvenuti) ha facoltà di avanzare istanza al giudice dell'esecuzione per rilascio per ottenerne la consegna, purché la domanda venga proposta prima che i dello smaltimento o della distruzione o della vendita dei beni stessi (o dei documenti).

Come esposto, la domanda è rivolta al giudice dell'esecuzione per rilascio con un ricorso (e può essere impiegata la formula in commento), al quale è opportuno allegare documentazione attestante la titolarità dei cespiti di cui si chiede la restituzione (sempre che la stessa non appaia evidente).

Il giudice provvede con decreto e, perciò, senza fissazione di udienza; il provvedimento non richiede motivazione (neppure succinta) ma è evidente che debbano essere illustrate le ragioni dell'eventuale rigetto dell'istanza.

Difatti, il giudice può anche respingere la domanda (ad esempio, quando non risulta adeguatamente dimostrato che l'istante è “*colui al quale i beni appartengono*”)⁵⁴; in alternativa, può accoglierla e quindi disporre che l'ufficiale giudiziario o il custode giudiziario procedano alla restituzione, “*previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e l'asporto*”.

Il tenore letterale della norma lascia intendere che la consegna sia subordinata al pagamento degli oneri (dai quali sono irragionevolmente esclusi quelli sostenuti per esperire tentativi di vendita non andati a buon fine); non è chiarito, però, il soggetto al quale spetta la quantificazione di detti oneri (il giudice o l'ufficiale giudiziario o il custode), pur potendosi presumere che il decreto debba contenere l'ordine di rimborsare al creditore istante nell'esecuzione per rilascio le spese dallo stesso anticipate (da conteggiare nello stesso provvedimento).

* * *

⁵³ Se, infatti, l'asporto è tempestivo, alla consegna provvede direttamente la parte istante o l'ufficiale giudiziario; secondo SOLDI, *Formulario dell'esecuzione forzata*, Padova, 2014, 848: “*Giova, peraltro, precisare che, nonostante l'art. 609 c.p.c. non preveda alcunché in merito alle modalità di conservazione e custodia dei beni nel termine dilatorio concesso con la intimazione, e sebbene per tale ragione potrebbe ipotizzarsi che la restituzione possa avvenire direttamente nei rapporti tra il creditore proprietario dell'immobile e l'obbligato al ritiro dei beni mobili, sembra preferibile sostenere che l'ufficiale giudiziario debba presenziare all'asporto si da documentare con la redazione di un ulteriore verbale che le cose mobili da lui descritte al momento del rilascio sono state rinvenute ed integralmente restituite*”.

⁵⁴ Il provvedimento – che costituisce atto esecutivo – deve reputarsi suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c.

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 104**RICORSO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PER L'EMISSIONE
DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN CASO DI INSORTE DIFFICOLTÀ
INDILAZIONABILI (ART. 610 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione forzata ex artt. 605 ss. c.p.c.
promossa da,
contro,
per la consegna [*oppure*, il rilascio] di

RICORSO EX ART. 610 C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
....., parte creditrice [*oppure*, debitrice] nella procedura indicata in epigrafe, agli effetti del
presente atto rappresentata e difesa – come da procura in calce – dall'Avv., ed elettivamente
domiciliata presso la di lui persona e nel di lui studio in, via, fax [*oppure*,
indirizzo di posta elettronica] per ricevere le comunicazioni

PREMESSO CHE

nel corso dell'esecuzione sono sorte difficoltà indilazionabili riguardanti l'interpretazione del titolo esecutivo [*oppure*, la concreta possibilità di eseguire il titolo esecutivo] [*oppure*, l'identificazione dei beni oggetto della procedura] [*oppure*, la situazione giuridica dei beni, assoggettati a pignoramento/sequestro] [*oppure*, la presenza di peculiari condizioni che impediscono la consegna/il rilascio]; infatti,

CHIEDE

l'emissione dei provvedimenti temporanei occorrenti per la risoluzione delle difficoltà sopra illustrate.

....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv.,
eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Il ricorso non richiede una forma particolare⁵⁵ (la stessa norma permette una – invero improbabile – proposizione verbale dell’istanza) e deve essere presentato al giudice dell’esecuzione del luogo dove si trovano le cose mobili da consegnare o l’immobile da rilasciare.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, l’istanza al giudice dell’esecuzione nell’esecuzione forzata per consegna o rilascio mira ad ottenere la risoluzione delle difficoltà materiali incontrate e non superabili dall’ufficiale giudiziario⁵⁶; secondo un diverso orientamento, la rimozione degli ostacoli materiali rientra nei poteri dell’ufficiale giudiziario *ex artt. 513* (norma richiamata dagli artt. 606 e 608 c.p.c.) e 68 c.p.c. (disposizione che consente all’ufficiale giudiziario di avvalersi di ausiliari) e, pertanto, il ricorso *ex art. 610 c.p.c.* dovrebbe riguardare esclusivamente questioni o dubbi di diritto.

La più recente giurisprudenza individua nell’art. 610 c.p.c. l’esplicazione del potere del giudice dell’esecuzione di dirigere il processo di esecuzione *de quo* (analogamente al disposto dell’art. 484, comma 1, c.p.c. nell’espropriazione forzata⁵⁷, risolvendo questioni sia di fatto, sia di diritto (purché non riguardanti il diritto di agire *in executivis* ma soltanto l’attuazione della pretesa esecutiva contenuta nel titolo)⁵⁸.

È escluso che con l’art. 610 c.p.c. possano essere proposte questioni integranti opposizioni esecutive, per le quali sono approntati i rimedi *ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.*: perciò, la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata e la de-

⁵⁵ Se il ricorso è sottoscritto dal procuratore, l’art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall’art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall’art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall’art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l’indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all’indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

⁵⁶ Cass., 16.5.98, n. 4925: “Il provvedimento emesso dal pretore ai sensi dell’art. 610 cod. proc. civ. non ha contenuto decisorio ... bensì ordinatorio in quanto diretto a superare le difficoltà materiali insorte durante l’esecuzione”.

⁵⁷ Nell’esecuzione *ex artt. 605 ss.* il giudice dell’esecuzione non assume, però, la direzione permanente del processo, dato che il suo intervento è solo eventuale e limitato alla proposizione di opposizioni o di istanze *ex art. 610 c.p.c.*

⁵⁸ Cass., 28.6.12, n. 10865: “Nella procedura di esecuzione per consegna o rilascio, posto che scopo della medesima è il trasferimento del potere di fatto sul bene indicato nel titolo dall’esecutato all’esecutante, di talché il suo effetto consiste in una modifica della situazione materiale, il giudice dell’esecuzione è privo della potestà di risolvere questioni giuridiche in ordine al diritto di procedere “*in executivis*” ed il suo ambito di intervento è limitato alla soluzione di problemi pratici relativi al “modus procedendi” in concreto necessario per adeguare la realtà fattuale al comando da eseguire. Ne consegue che le “difficoltà”, le quali, a norma dell’art. 610 cod. proc. civ., abilitano le parti e l’ufficiale giudiziario a sollecitare al giudice provvedimenti temporanei, possono implicare, per la loro soluzione, anche l’interpretazione del titolo esecutivo, ai fini dell’individuazione della sua portata soggettiva o dell’identificazione dei beni, ma esclusivamente in vista dell’attuazione della tutela esecutiva”; Cass., 22.9.06, n. 20648: “In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all’art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell’interpretazione dello stesso titolo esecutivo”.

nuncia di eventuali vizi del processo esula dall'ambito applicativo della norma in esame⁵⁹.

Rientrano così nel novero delle questioni che possono essere prospettate⁶⁰:

- la presenza di beni estranei all'esecuzione, problematica oggi risolta dall'art. 609 c.p.c., novellato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162⁶¹;
- la necessità di eseguire lavori murari o di ricorrere a mezzi speciali (ad esempio, autogrù);
- l'adozione di particolari cautele dipendenti dalla natura del cespite da rilasciare (ad esempio, asilo o luogo di culto o casa di riposo);
- l'interpretazione del titolo esecutivo e i dubbi sulla sua portata applicativa;
- l'occupazione dell'immobile da parte di persona sottoposta a misura cautelare degli arresti domiciliari (o in detenzione domiciliare)⁶².

⁵⁹ In giurisprudenza: Cass., 28.6.12, n. 10865: "Nella procedura di esecuzione per consegna o rilascio, posto che scopo della medesima è il trasferimento del potere di fatto sul bene indicato nel titolo dall'esecutato all'esecutante, di talché il suo effetto consiste in una modificazione della situazione materiale, il giudice dell'esecuzione è privo della potestà di risolvere questioni giuridiche in ordine al diritto di procedere "in executivis" ed il suo ambito di intervento è limitato alla soluzione di problemi pratici relativi al "modus procedendi" in concreto necessario per adeguare la realtà fattuale al comando da eseguire".

In passato e in senso contrario, la minoritaria e risalente opinione di CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, 112, secondo il quale l'intervento del magistrato potrebbe essere richiesto interinalmente, in attesa di introdurre il gravame esecutivo, anche per questioni capaci di dar luogo a una formale opposizione.

⁶⁰ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1135; CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1914.

⁶¹ In precedenza, Trib. Firenze, 22.11.06: "Qualora nel corso dell'esecuzione dello sfratto di farmacia sorgano difficoltà connesse alla custodia ed all'inventario dei farmaci, il giudice dell'esecuzione può disporre i provvedimenti temporanei nominando un consulente tecnico d'ufficio".

Varie soluzioni erano state prospettate per risolvere la problematica della liberazione dell'immobile dalle cose mobile lasciate al suo interno dal soggetto escomiato; in giurisprudenza, Trib. Reggio Emilia, 5.9.06 (decr.), in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009; in dottrina si rinvia a GHEDINI-MAZZAGARDI, *Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare*, Padova, 2013, 47, e a FANTICINI, *La custodia dell'immobile pignorato*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 684.

⁶² Il problema non è affatto irrisolvibile; ci si permette di rinviare a FANTICINI, *La custodia dell'immobile pignorato*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 658, dove – con specifico riferimento all'esecuzione per rilascio condotta (ex art. 560 c.p.c.) dal custode giudiziario dell'immobile pignorato – si legge: "Secondo alcuni, l'applicazione al debitore esecutato della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'immobile staggito costituirebbe ostacolo insormontabile alla liberazione, dato che le esigenze di natura penale sarebbero preponderanti sull'interesse privatistico sotteso alla procedura per rilascio. In proposito si osserva che la presunta superiorità delle individuali esigenze di cautela penale rispetto alla generale salvaguardia dell'efficienza del sistema delle vendite giudiziarie (anch'esso di natura pubblicistica) è un assioma del tutto indimostrato. Anzi, sotto il profilo sistematico, sarebbe aberrante che un ordinamento consentisse la liberazione dell'immobile anche da esecutati invalidi o con figli minori e, di contro, ammettesse la mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale (che ha dignità pari all'ordinanza del giudice penale) emanato dal giudice dell'esecuzione nel caso in cui il debitore si trovi in detenzione cautelare al domicilio perché gravemente indiziato della commissione di crimini (nel caso di detenzione domiciliare, poi, si tratterebbe addirittura di soggetto già definitivamente condannato). Inoltre, l'applicazione degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere non costituisce affatto un diritto del detenuto, ma presuppone – oltre ad una più attenuata esigenza cautelare – la concreta eseguibilità della misura. Secondo unanime prassi giurisprudenziale, per la concessione degli arresti domiciliari occorre previamente accertare l'esistenza del domicilio e la sua fruibilità da parte dell'indagato (o, in alternativa a questa, la disponibilità all'accoglienza da parte del titolare del diritto di godimento dell'abitazione): in difetto

L'indilazionabilità è esplicito requisito delle difficoltà incontrate: deve trattarsi, dunque, di problemi dalla cui soluzione dipende la fisiologica prosecuzione della procedura esecutiva; è ovvio, perciò, che se l'ufficiale giudiziario ha già fatto uso dei suoi poteri, la censura sulla scelta così operata deve essere proposta con l'opposizione agli atti esecutivi e non con lo strumento *de quo*⁶³.

L'istanza ex art. 610 c.p.c. può essere presentata dalle parti processuali, ma in via interpretativa è ammessa la legittimazione dell'ufficiale giudiziario⁶⁴ e anche di terzi aventi una relazione di fatto (o di diritto) con la *res* da consegnare o rilasciare e, quindi, coinvolti nell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto (art. 183 disp. att. c.p.c.): non corre perciò la previa audizione delle parti o degli interessati (che può comunque essere disposta⁶⁵) e i provvedimenti dati – sempre revocabili e modificabili (avendo carattere ordinatorio e non decisorio) – non richiedono motivazione.

Il decreto è impugnabile solo con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e soltanto nel caso in cui il provvedimento abbia influito sulla validità dell'atto esecutivo con cui l'avente diritto è stato immesso nel possesso dei beni⁶⁶. Se però il provvedimento ex art. 610

di tali requisiti la misura non è in concreto eseguibile e non mancano precedenti di diniego degli arresti domiciliari per insussistenza dei presupposti o di revoca degli stessi per sopravvenuta carenza delle condizioni (con consequenziale aggravamento della misura e applicazione della custodia cautelare in carcere). Poiché né il giudice dell'esecuzione né il custode giudiziale hanno potestà di influire direttamente sull'applicazione delle misure cautelari penali, l'ausiliario dovrà tempestivamente comunicare al Pubblico Ministero l'emissione dell'ordine di liberazione e la sopravvenuta indisponibilità dell'alloggio; competerà all'organo dell'accusa avanzare al giudice competente istanza di revoca o modifica degli arresti domiciliari precedentemente inflitti. In alternativa (e così si è proceduto in qualche caso), è possibile (ex artt. 68 e 513 c.p.c.) far intervenire all'accesso per il rilascio definitivo la forza pubblica, la quale è tenuta – anche per impedire un'inevitabile evasione (seppure involontaria) – a prendersi cura dell'esecutato rimasto privo dell'alloggio ove scontava gli arresti (presentandolo al P.M. o richiedendo all'organo di accusa di provvedere)". In termini quasi identici, PERNA, *La custodia giudiziaria*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 591.

⁶³ CROCI, *L'esecuzione forzata per consegna o rilascio*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 1156.

⁶⁴ Cass., 19.10.95, n. 10882: "Nella procedura esecutiva di rilascio dell'immobile, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore precedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l'esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell'ufficiale giudiziario, proseguia in seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione richiesto di provvedere, ai sensi dell'art. 610 c.p.c., in merito a difficoltà insorte".

⁶⁵ ATORINO, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 326: "La forma prevista dalla legge per i provvedimenti in esame rende non necessaria l'audizione delle parti e la motivazione; è, però, possibile che il giudice ritenga opportuno sentire i protagonisti della vicenda esecutiva e/o motivare la propria decisione, cosa, forse, sempre opportuna".

⁶⁶ Cass., 16.10.92, n. 11346: "I vizi dei provvedimenti adottati dal pretore, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. civ., per rimuovere o superare le difficoltà che sono sorte o possono sorgere nel corso di una esecuzione per consegna, o rilascio, possono essere rilevati con l'opposizione agli atti esecutivi solo nel caso in cui influiscano sulla validità dell'atto esecutivo con il quale il creditore è stato immesso nel possesso dei beni e nell'ambito, quindi, nell'opposizione contro questo atto, dovendo, in mancanza, negarsi una autonoma rilevanza delle irregolarità dei predetti provvedimenti (non impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. perché non aventi contenuto decisorio)". Nello stesso senso, Cass., 4.10.94, n. 8079.

c.p.c. risolve questioni relative al diritto di procedere ad esecuzione forzata ovvero incide sulla portata del titolo, viene ad avere natura di sentenza e, come tale, è appellabile⁶⁷.

⁶⁷ Cass., 22.9.06, n. 20648: "Qualora il relativo provvedimento, pur adottato nella forma prevista dal citato art. 610, risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, deve ad esso riconoscersi natura di sentenza appellabile, come nel caso in cui, in ipotesi di esecuzione per rilascio, il giudice non si limiti a chiarire la localizzazione del bene di cui al titolo esecutivo, ma ne individui la stessa consistenza, in presenza di una discrepanza fra la situazione fattuale rilevata dall'ufficiale giudiziario e quella apparentemente risultante dal titolo stesso". Conformi Cass., 2.11.93, n. 10815; Cass., 23.7.92, n. 8874.

